



Statuto FLAEI-Cisl

Approvato al XX Congresso Nazionale FLAEI-Cisl

Assisi (PG)

23 maggio 2025

Indice

CAPITOLO I	7
COSTITUZIONE - PRINCIPI - SCOPI.....	7
ART. 1 - Costituzione e scelta confederale	7
ART. 2 - Settori aderenti alla Federazione	7
ART. 3 - Principi e scopi	7
ART. 4 - Articolazione territoriale	8
CAPITOLO II	9
AMMISSIONI E RADIAZIONI.....	9
ART. 5 - Soci	9
ART. 6 - Obblighi connessi alla domanda di associazione	10
ART. 7 - Non accettazione della domanda	10
ART. 8 - Soci e orientamenti programmatici	11
ART. 9 - Modalità adesione Settori e comparti merceologici	11
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.....	12
ART. 10 - Diritti	12
ART. 11 - Doveri	12
ART. 12 - Perdita qualifica di socio	13
NORME DISCIPLINARI.....	14
ART. 13 - Sanzioni disciplinari	14
CAPITOLO III	15
CARICHE	15
ART. 14 - Rinnovo cariche	15
ART. 15 - Elettività, cariche in ambiti diversi, rieleggibilità	15
ART. 16 - Requisiti anzianità per eleggibilità	16
ART. 17 - Decadenza a seguito sfiducia	16
ROTAZIONE E INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE.....	17
ART. 18 - Incompatibilità con cariche politiche ...	17

ART. 19 - Rotazione e limiti di età	17
ART. 20 - Divieto di candidatura	18
CAPITOLO IV	18
GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE.....	18
ART. 21 - Organi centrali	18
CONGRESSO NAZIONALE.....	19
ART. 22 - Convocazione ordinaria e straordinaria	19
ART. 23 - Composizione e partecipazione	20
ART. 24 - Compiti e attribuzioni	20
ART. 25 - Ordine dei lavori	20
ART. 26 - Maggioranze per deliberare	21
CONSIGLIO GENERALE.....	21
ART. 27 - Compiti e attribuzioni	21
ART. 28 - Convocazione, periodicità	23
ART. 29 - Composizione	23
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE.....	24
ART. 30 - Compiti e attribuzioni	24
ART. 31 - Convocazione, periodicità, presidenza ...	27
ART. 32 - Composizione	28
SEGRETERIA NAZIONALE.....	28
ART. 33 - Composizione, partecipazione a riunioni periferiche	28
ART. 34 - Collegialità, incarichi, uffici	28
ART. 35 - Responsabilità, compiti e attribuzioni	29
ART. 36 - Attribuzioni Segretario Generale	31
ART. 37 - Compiti Segretari Nazionali	31
COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI.....	32
ART. 38 - Composizione, elezione, presidente, sostituzioni, incompatibilità	32
ART. 39 - Compiti e attribuzioni	33
ART. 40 - Verbalizzazioni, deliberazioni	34
ART. 41 - Autonomia, responsabilità	34

ART. 42 - Partecipazione Consiglio Generale e relazioni	35
ART. 43 - Destituzione	35
LA MAGISTRATURA INTERNA.....	35
ART. 44 Autonomia, compiti, lodi, ratifica legittimità	35
ART. 45 - Composizione, elezione, Presidente, vacanza, incompatibilità	37
ART. 46 - Sanzioni disciplinari	38
ART. 47 - Obbligo denuncia, omissione denuncia	38
GESTIONE STRAORDINARIA.....	39
ART. 48 - Commissariamento, esecutività, ratifica	39
ART. 49 - Commissariamento "ad acta"	40
ART. 50 - Termini ricorso e pronuncia	40
ART. 51 - Reggenza	40
CAPITOLO V	41
ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	41
ART. 52 - Assetto periferico, competenza adeguamento strutture	41
ORGANI PERIFERICI. ORGANIZZAZIONE REGIONALE	42
ART. 53 - Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale, Segreteria Regionale, Comitato Esecutivo Regionale, Collegio Revisori Conti	42
ART. 54 - Compiti Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale	44
ART. 55 - Compiti Comitato Esecutivo Regionale/Interregionale	46
ART. 56 - Compiti Segreteria Regionale/Interregionale	47
ART. 57 - Compiti Revisori dei Conti Regionali/Interregionali	49
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE. SEZIONE AZIENDALE SINDACALE, SAS	50
ART. 58 - Comitato Direttivo, composizione, Segretario	50

ART. 59 - Compiti Comitato Direttivo	50
I PRESIDI	51
ART. 60 -Assemblea di Presidio, Segretario Responsabile di Presidio	51
ART. 61 - Compiti dell'Assemblea di Presidio	52
ART. 62 - Compiti del Segretario Responsabile di Presidio	53
CAPITOLO VI	54
I CONGRESSI PERIFERICI	54
ART. 63 - Assemblea Congressuali nei luoghi di lavoro	54
ART. 64 - Congressi Regionali/Interregionali: convocazione ordinaria e straordinaria, compiti e attribuzioni	54
CAPITOLO VII	55
AZIONI DI LOTTA	55
ART. 65 - Livello SAS	55
ART. 66 - Livello Regionale/Interregionale	56
ART. 67 - Livello Settori e/o Comparti merceologici affiliati	56
ART. 68 - Livello Nazionale	56
CAPITOLO VIII	57
DISCIPLINA	57
ART. 69 - Organismi Regionali/Interregionali: associati e bilanci	57
ART. 70 - Richiamo e convocazione straordinaria da parte dell'Organo superiore	57
ART. 71 - Convocazione straordinaria da parte di Consiglieri	58
CAPITOLO IX	58
PATRIMONIO	58
ART. 72 - Costituzione, rendiconti, avanzi di gestione e fondo comune	58
ART. 73 - Responsabilità Federazione	59
ART. 74 - Attività di assistenza e verifica bilanci	

.....	59
ART. 75 - Facoltà della Federazione	60
CAPITOLO X	60
SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO	60
ART. 76 - Procedure modifiche statutarie	60
ART. 77 - Scioglimento della Federazione	61
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.....	62
ART. 78 - Delibera e procedure modifiche del Regolamento	62
STATUTO CONFEDERALE.....	62
ART. 79 - Norme di rinvio, adeguamento Statuto Federazione	62

CAPITOLO I
COSTITUZIONE - PRINCIPI - SCOPI

ART. 1 - Costituzione e scelta confederale

È costituita, fra i lavoratori elettrici organizzati territorialmente, la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI) con sede in Roma. La FLAEI è aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) della quale accetta i principi e gli scopi.

ART. 2 - Settori aderenti alla Federazione

(Vedi articoli 7 e 8 del Regolamento)

Possono far parte della Federazione settori e/o comparti merceologici che, ispirandosi nel loro statuto e nella loro azione ai principi esposti nell'art. 3, siano stati ammessi secondo le procedure di cui al regolamento di attuazione ed al successivo art.9.

ART. 3 - Principi e scopi

La Federazione, oltre ai principi programmatici e agli scopi della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) si propone, sul piano interno, di:

- a) realizzare, nel rispetto della personalità umana, delle opinioni politiche e della religione professata dai suoi aderenti, l'unione dei lavoratori elettrici, ossequiosi del metodo libero e democratico dell'azione sindacale;

- b) promuovere il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, morali e culturali dei lavoratori, all'interno ed all'esterno della categoria;
- c) stipulare, attraverso i propri Organi, i contratti collettivi di lavoro e accordi o convenzioni di carattere generale o particolare interessanti la categoria;
- d) svolgere l'azione sindacale in campo nazionale, regionale, territoriale, ed aziendale nella legalità e nel rispetto delle regole democratiche;
- e) sul piano internazionale, di realizzare la solidarietà dei lavoratori liberi e democratici ed il proficuo scambio di esperienze sindacali mediante l'adesione agli Organismi della CISL Internazionale e la proficua partecipazione all'attività degli stessi.

ART. 4 - Articolazione territoriale

(Vedi articoli 38, 39, 42 e 43 del Regolamento)

La Federazione si articola, sul piano territoriale, in:

- Sezioni Aziendali Sindacali;
- Strutture Regionali/Interregionali.
- Nell'ambito della struttura Regionale/Interregionale il Consiglio regionale può deliberare la costituzione dei Presidi territoriali.

Le strutture sopra indicate rappresentano l'organizzazione territoriale della Federazione.

- Nell'ambito delle aziende nazionali/pluriregionali, ove sono presenti più CCNL e più federazioni CISL, l'Esecutivo nazionale, a maggioranza dei 2/3, può promuovere la nascita di un "coordinamento aziendale CISL" pluricontratto e conseguentemente effettuare l'individuazione di un coordinatore aziendale FLAEI che opererà in sintonia con la Segreteria Nazionale.
- Nell'ambito di Aziende nazionali la FLAEI può promuovere la nascita di un coordinamento Aziendale attraverso l'individuazione di un Referente aziendale FLAEI che svolgerà un lavoro a sostegno della Segreteria Nazionale/Segretario Nazionale.

CAPITOLO II

AMMISSIONI E RADIAZIONI

ART. 5 - Soci

(Vedi articoli 6 e 9 del Regolamento)

Possono essere soci della Federazione:

1. i lavoratori elettrici;
2. ex dipendenti, limitatamente all'anno solare in cui intervengono le dimissioni, la quiescenza o inabilità, previa corresponsione della quota associativa stabilita dalla Segreteria Nazionale;

3. i lavoratori dipendenti della CISL e della Federazione.

I dipendenti in "aspettativa" mantengono la qualifica di socio.

I lavoratori "esodati" e "isopensionati" sono soci della Federazione, sino al momento del pensionamento, previa corresponsione della quota associativa stabilita dalla Segreteria Nazionale.

Coloro che ricoprono cariche elettive, che vanno in aspettativa, o esodo o isopensione rimangono in carica fino al mantenimento della qualifica di socio.

La qualifica di socio non è compatibile con l'adesione ad altra Organizzazione Sindacale.

ART. 6 - Obblighi connessi alla domanda di associazione

(Vedi articolo 6 del Regolamento)

La domanda di associazione comporta:

- la piena adesione ai principi e al programma della Federazione;
- l'obbligo all'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

ART. 7 - Non accettazione della domanda

(Vedi articolo 6 del Regolamento)

La domanda di associazione può essere respinta, con decisione motivata, dal Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale competente.

Contro la decisione, l'interessato può ricorrere alla Segreteria Nazionale che deciderà inappellabilmente.

ART. 8 - Soci e orientamenti programmatici

Gli iscritti devono partecipare e contribuire alla determinazione degli orientamenti programmatici della Federazione, in conformità alle linee articolate e deliberate dagli Organismi della Federazione e non contrastanti con l'unità morale e sindacale della stessa.

ART. 9 - Modalità adesione Settori e comparti

merceologici

(Vedi articolo 7 del Regolamento)

Le organizzazioni di cui all'art. 2 che intendano aderire alla Federazione, devono presentare domanda scritta alla Segreteria Nazionale corredata dai documenti indicati nel regolamento di attuazione.

L'ammissione è deliberata dal Comitato Esecutivo Nazionale e convalidata dal Consiglio Generale, nella prima riunione successiva alla delibera del Comitato Esecutivo Nazionale.

Contro le eventuali deliberazioni negative del Comitato Esecutivo Nazionale è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.

Le radiazioni delle organizzazioni, sia per il mancato assolvimento degli obblighi contributivi sia per ogni altro motivo dovuto all'inosservanza delle norme

statutarie, sono pronunciate dal Comitato Esecutivo Nazionale a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e convalidate dal Consiglio Generale scaduti i termini per il ricorso previsti all'ultimo capoverso del presente articolo.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo Nazionale è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione, in seconda ed ultima istanza al Consiglio Generale Confederale.

Il Consiglio Generale dovrà deliberare in merito ai ricorsi di cui ai commi 3 e 5 (non c'è elencazione dei commi) nella prima riunione successiva alla presentazione dei ricorsi stessi.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 10 - Diritti

Il socio ha diritto all'assistenza sindacale nell'ambito delle competenze della Federazione.

La qualifica di socio dà diritto di parola nelle riunioni o assemblee ai vari livelli.

Il socio ha diritto di voto nelle elezioni nelle forme stabilite da apposita regolamentazione.

ART. 11 - Doveri

Il socio, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 10, ha anche il dovere di:

- a) attenersi alle decisioni adottate dagli Organi direttivi ed esecutivi della Federazione ai vari livelli;
- b) onorare con il proprio comportamento la Federazione;
- c) partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dagli Organi direttivi ed esecutivi della Federazione, collaborando alla elaborazione delle decisioni;
- d) aderire alle manifestazioni indette dalla Federazione;
- e) essere in regola con il pagamento delle quote sindacali nella misura stabilita dagli Organi competenti.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 12 - Perdita qualifica di socio

(Vedi articolo 9 del Regolamento)

La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) morosità, previa contestazione dopo cinque mesi di mancato pagamento delle quote sindacali;
- c) espulsione.

La decadenza da socio per morosità è provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale.

Il provvedimento di decadenza, adottato dal Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale, deve essere convalidato dal Comitato Esecutivo nazionale.

NORME DISCIPLINARI

ART. 13 - Sanzioni disciplinari

(Vedi articoli 32, 33, 34, 35, 36 del Regolamento)

Sono sanzioni di natura disciplinare:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione con diffida;
- c) la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- d) l'espulsione.

Tutte le misure di natura disciplinare sono di competenza del Collegio dei Probiviri, all'infuori dei provvedimenti di natura commissariale che sono di competenza del Comitato Esecutivo Nazionale.

I provvedimenti di sospensione ed espulsione possono essere resi pubblici con decisione dell'Organo giudicante.

Tutte le sanzioni di natura disciplinare devono essere comunicate dal Presidente del Collegio dei Probiviri

oltre che agli interessati e a chi ha proposto il deferimento, alla Segreteria Nazionale.

Esse sono immediatamente esecutive e l'eventuale ricorso in seconda istanza non ne sospende l'applicazione.

Le decisioni di seconda istanza sono inappellabili.

CAPITOLO III

CARICHE

ART. 14 - Rinnovo cariche

Tutti gli Organi della Federazione si rinnovano ogni quattro anni, ad eccezione delle SAS che si rinnovano ogni due anni.

ART. 15 - Elettività, cariche in ambiti diversi, rieleggibilità

Tutte le cariche sono elettive ed hanno la durata intercorrente fra i due Congressi.

I Responsabili sindacali che svolgono attività sindacale a tempo pieno, a tempo definito o a permessi potranno assumere cariche esecutive all'interno di Consigli Direttivi diversi da quello di propria appartenenza a seguito di delibera assunta a maggioranza qualificata dal Consiglio Direttivo interessato e previa ratifica dell'Organismo sindacale di livello superiore.

I membri uscenti sono rieleggibili nel rispetto delle norme relative alla rotazione ed incompatibilità tra le

cariche di cui ai successivi artt. 18 e 19 e al Regolamento di attuazione.

Tutte le elezioni alle cariche sociali si effettuano con votazione segreta.

ART. 16 - Requisiti anzianità per eleggibilità

I soci, con i requisiti previsti dallo statuto, possono accedere a cariche direttive nazionali alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Federazione o alla CISL di almeno 2 anni.

Le cariche periferiche devono essere affidate ai soci della Federazione che possono far valere una anzianità di iscrizione almeno pari ad un anno.

Possono accedere a dette cariche anche soci con anzianità di iscrizione pari almeno a sei mesi, a condizione che dimostrino una loro precedente iscrizione alla CISL di almeno sei mesi, e che non ricadano nella previsione di cui alle lettere a), b), c) dell'art.10 del Regolamento di attuazione.

ART. 17 - Decadenza a seguito sfiducia

(Vedi articolo 24 del Regolamento)

Da ogni carica si decade, anche prima delle scadenze di cui al primo comma dell'art. 15, in seguito a voto di sfiducia espresso dalla maggioranza dei componenti l'Organo che ha provveduto all'elezione mediante apposito, motivato e preannunciato ordine del giorno.

ROTAZIONE E INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE

ART. 18 - Incompatibilità con cariche politiche

(Vedi articoli 10, 11, 12 e 13 del Regolamento)

Per affermare l'assoluta autonomia della FLAEI nei confronti dei Partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle Associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle Assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità con le cariche direttive, esecutive, di Sindaco, di Revisore dei Conti e di Proboviro della Federazione a qualsiasi livello e le incompatibilità previste dall'art. 10 del Regolamento di attuazione.

ART. 19 - Rotazione e limiti di età

(Vedi articoli 14 e 15 del Regolamento)

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, per i Segretari Generali Regionali e "i componenti di segreteria" a tutti i livelli, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni).

Per il Segretario Generale Nazionale tale periodo è di due mandati, più il terzo, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei votanti del Consiglio Generale. Al fine

di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui agli articoli 38 e 44 del presente statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto dal Regolamento di attuazione sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

ART. 20 - Divieto di candidatura

(Vedi articolo 17 del Regolamento)

I componenti di diritto negli Organismi della Federazione, (Consiglio Generale, Consigli Direttivi Regionali/Interregionali) non possono essere candidati nelle elezioni dell'Organismo cui già appartengono.

CAPITOLO IV

GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

ART. 21 - Organi centrali

Sono Organi Centrali della Federazione:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Generale;

- c) il Comitato Esecutivo Nazionale;
- d) la Segreteria Nazionale;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Probiviri

CONGRESSO NAZIONALE

ART. 22 - Convocazione ordinaria e straordinaria

(Vedi articolo 26 del Regolamento)

Il Congresso della Federazione è il massimo organo deliberante della FLAEI.

Esso si svolge in via ordinaria, in concomitanza con quello della CISL, su delibera del Consiglio Generale.

In via straordinaria esso è convocato dal Consiglio Generale:

- a) su richiesta di 1/3 dei soci;
- b) su richiesta di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

Le firme di cui al punto a) dovranno essere convalidate dalle Unioni Sindacali Territoriali della CISL.

Le richieste dovranno essere motivate ed inviate alla Segreteria Nazionale.

Le richieste di cui al punto a) dovranno essere inviate anche alla Segreteria Regionale/Interregionale competente.

ART. 23 - Composizione e partecipazione

Il Congresso è composto dai Delegati regolarmente eletti nei rispettivi Congressi Regionali/Interregionali.

Vi partecipano inoltre, con il solo diritto alla parola qualora non siano delegati, i membri uscenti e subentranti del Consiglio Generale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

ART. 24 - Compiti e attribuzioni

Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale della Federazione e si pronuncia sulla relazione morale-politica- finanziaria.

Esso provvede ad eleggere i membri elettivi del Consiglio Generale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri, i delegati al Congresso Confederale ed eventualmente, ad approvare le proposte di modifica dello Statuto della Federazione.

ART. 25 - Ordine dei lavori

L'Ordine del Giorno dei lavori del Congresso Nazionale è fissato - su proposta della Segreteria Nazionale dal Consiglio Generale.

Esso deve essere reso noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

ART. 26 - Maggioranze per deliberare

Le decisioni del Congresso, salvo quelle che riguardano lo scioglimento della Federazione e le modifiche allo Statuto, sono prese a maggioranza semplice.

CONSIGLIO GENERALE

ART. 27 - Compiti e attribuzioni

(Vedi articoli 23, 24, 26 e 27 del Regolamento)

Il Consiglio Generale, che è l'Organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro, prima di procedere alla votazione per l'elezione della Segreteria nazionale delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto e al numero dei componenti la Segreteria nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto. Elegge, quindi, nel suo seno, separatamente e nell'ordine, il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto ove presente, i Segretari Nazionali, il Comitato Esecutivo Nazionale.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno e ha il compito di definire gli indirizzi di massima di tutta l'attività della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Esso provvede inoltre a:

- a) esaminare, studiare e formulare le richieste per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b) nominare, su proposta della Segreteria nazionale, la responsabile del Coordinamento donne che entra a fare parte di diritto del Consiglio Generale, qualora non ne sia già componente;
- c) convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, emanando il regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso stesso, nonché in sessione straordinaria;
- d) esaminare e approvare lo schema della relazione che la Segreteria Nazionale sottoporrà al Congresso;
- e) approvare lo schema di regolamento del Congresso, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, con l'obiettivo di concretizzare una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi;
- f) convalidare le ammissioni e le radiazioni di cui all'art. 9 nonché deliberare nel merito di eventuali ricorsi;
- g) approvare e modificare il "Regolamento di attuazione dello Statuto" su proposta della Segreteria Nazionale;

- h) approvare le eventuali "proposte di modifiche statutarie" da sottoporre al Congresso Nazionale;
- i) nominare i presidenti del Collegio Nazionale dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri, tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio Generale elegge, qualora spettanti, rappresentanti della Federazione nel Consiglio Generale Confederale e può revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

ART. 28 - Convocazione, periodicità

(Vedi articoli 19, 20 e 24 del Regolamento)

Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte l'anno. È convocato, normalmente, dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale e, straordinariamente, a richiesta di un terzo dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo Nazionale.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale.

ART. 29 - Composizione

(Vedi articoli 16, 17, 18, 38, 44 e 45 del Regolamento)

Il Consiglio Generale è costituito:

- a) dai Segretari Generali Regionali/Interregionali, eletti in applicazione dell'art. 55 quale espressione delle rispettive realtà elencate all'art. 38 del Regolamento di attuazione;
- b) da un rappresentante interregionale eletto/a dal rispettivo Consiglio direttivo;
- c) da rappresentanti Regionali/Interregionali, eletti dai rispettivi Consigli Direttivi ai sensi dell'art. 17, lettera b) del Regolamento di attuazione;
- d) dalla Responsabile del Coordinamento nazionale Donne;
- e) da membri eletti dal Congresso Nazionale;
- f) da membri cooptati;
- g) da membri con voto consultivo di cui all'art. 17 del regolamento di attuazione deliberati dal Comitato Esecutivo nazionale.

I membri elettivi di cui alla lettera e) dovranno essere almeno pari al numero dei membri di diritto e designati di cui alle lettere a), b), c), d).

COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

ART. 30 - Compiti e attribuzioni

(Vedi articoli 46, 47 e 49 del Regolamento)

Il Comitato Esecutivo Nazionale provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale.

Esso è il coordinatore - tramite la Segreteria Nazionale - di tutta l'attività della Federazione ed in particolare provvede a:

- a) emanare le norme per il tesseramento in relazione alle disposizioni della CISL;
- b) fissare le quote sociali e adeguare la loro ripartizione ai livelli nazionale, regionale, territoriale, in presenza di sostanziali incrementi della contribuzione;
- c) studiare tutte le questioni finanziarie, organizzative e sindacali interessanti la Federazione;
- d) predisporre norme per uniformare l'amministrazione delle Segreterie Regionali/Interregionali con quella della Segreteria Nazionale;
- e) stabilire l'impostazione dei bilanci della Segreteria Nazionale e delle Segreterie periferiche nonché esaminare e deliberare sui bilanci, preventivi e consuntivi, preparati dalla Segreteria nazionale;
- f) affidare - su proposta della Segreteria Nazionale - particolari incarichi organizzativi, sindacali ed ispettivi nell'ambito della Federazione;
- g) deliberare la costituzione di eventuali nuove strutture periferiche e di nuovi coordinamenti

- nell'ambito di Aziende pluricontratto (multiutility)
e di altre Aziende pluriregionali;
- h) designare il coordinatore FLAEI nell'ambito dei coordinamenti aziendali ed i Referenti Aziendali, qualora siano presenti;
 - i) deliberare in ordine alle ammissioni ed alle radiazioni di cui all'art. 9;
 - j) designare i rappresentanti dell'Organizzazione in Società, Associazioni ed Enti (Fondazione Enérgeia, ARCA, FISDE, FOPEN, PEGASO, etc.) nonché in organismi e Commissioni ove è prevista per legge, per statuto, per regolamento o per accordi, la rappresentanza sindacale e nominare il responsabile del periodico ufficiale della Federazione "Il Lavoratore Elettrico";
 - k) delibera in merito alla scelta delle/dei candidate/i delle liste FLAEI per le consultazioni elettorali nazionali;
 - l) richiedere alla Segreteria Nazionale la convocazione straordinaria del Consiglio Generale, fissando il relativo ordine del giorno;
 - m) convocare, su proposta della Segreteria nazionale o straordinariamente su deliberazione presa a maggioranza semplice, il Consiglio Generale;

- n) disporre a maggioranza dei 2/3 dei votanti, - nel caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto o di mancato rispetto di decisioni degli Organi della Federazione - lo scioglimento degli Organi periferici e la nomina di un Commissario;
- o) stabilire il trattamento economico da riservare - per la esplicazione della loro attività - ai componenti la Segreteria, qualora questi siano in aspettativa, nonché quello dei collaboratori;
- p) nomina, su proposta della Segreteria Nazionale, i componenti del Consiglio Generale con voto consultivo di cui all'art.17 del regolamento di attuazione.

ART. 31 - Convocazione, periodicità, presidenza

(Vedi articoli 29 e 30 del Regolamento)

Il Comitato Esecutivo Nazionale si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Ai lavori del Comitato Esecutivo Nazionale partecipa il responsabile del periodico ufficiale della Federazione "Il Lavoratore Elettrico".

Il Comitato Esecutivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di assenza, dal Segretario Generale Aggiunto, se previsto, o da un Segretario Nazionale.

ART. 32 - Composizione

(Vedi articolo 28 del Regolamento)

Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto:

- a) da membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria Nazionale;
- c) dalla Responsabile del Coordinamento Nazionale Donne;
- d) da eventuali designati dall'Esecutivo nazionale come coordinatori di Aziende pluricontratto (multiutility) o Referenti Aziendali di Aziende pluriregionali.

SEGRETERIA NAZIONALE

ART. 33 - Composizione, partecipazione a riunioni periferiche

(Vedi articolo 31 del Regolamento)

La Segreteria Nazionale è composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto, se previsto;
- c) dai Segretari Nazionali.

I componenti la Segreteria Nazionale hanno diritto a partecipare alle riunioni di tutti gli Organi periferici della Federazione con diritto di parola, ma non di voto.

ART. 34 - Collegialità, incarichi, uffici

(Vedi articolo 31 del Regolamento)

La Segreteria Nazionale procede, preventivamente ed in sede collegiale, all'esame e alle decisioni di competenza

dei problemi di carattere generale, mentre provvede alla distribuzione nel proprio seno di incarichi di natura specifica.

La Segreteria Nazionale, per particolari esigenze, può costituire uffici ai quali demandare lo sviluppo di specifiche attività, nominandone i responsabili.

ART. 35 - Responsabilità, compiti e attribuzioni

(Vedi articolo 48 del Regolamento)

La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti del patrimonio della Federazione, alla cui amministrazione è preposto un Segretario Nazionale; per il compimento degli atti di gestione detto Segretario opererà congiuntamente al Segretario Generale.

In particolare, provvede a:

- a) convocare in via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale e, almeno ogni due mesi, il Comitato Esecutivo Nazionale, fissando i relativi ordini del giorno;

- b) proporre al Consiglio Generale, per la prevista convalida, le ammissioni e le radiazioni dei Sindacati di cui all'art. 2;
- c) proporre al Comitato Esecutivo Nazionale, l'assegnazione di particolari incarichi organizzativi, sindacali ed ispettivi nell'ambito della Federazione;
- d) intervenire direttamente o indirettamente, attraverso propri rappresentanti scelti fra i componenti il Comitato Esecutivo Nazionale, per comporre ogni conflitto insorgente fra i componenti gli Organi periferici;
- e) autorizzare - sentito il parere del Comitato Esecutivo Nazionale - in via eccezionale e limitatamente nel tempo, l'attribuzione della funzione di Segretario Regionale/Interregionale ad elementi non appartenenti alla categoria;
- f) proporre al Consiglio Generale l'ordine del giorno dei lavori del Congresso Nazionale;
- g) predisporre lo schema della relazione congressuale da sottoporre al Consiglio Generale;
- h) predisporre annualmente la situazione finanziaria ed i bilanci (preventivo e consuntivo) da sottoporre al Comitato Esecutivo Nazionale e da inviare alla Segreteria Confederale;

- i) predisporre il "Regolamento di attuazione dello Statuto" da sottoporre al Consiglio Generale;
- j) proporre al Consiglio Generale eventuali "proposte di modifica dello Statuto", da sottoporre al Congresso Nazionale,
- k) proporre al Consiglio Generale il nominativo della donna da nominare responsabile del Coordinamento Nazionale Donne.

ART. 36 - Attribuzioni Segretario Generale

Spetta in particolare al Segretario Generale:

- a) rappresentare la Federazione presso ogni Organo sindacale, presso gli Enti o presso terzi;
- b) curare l'esecuzione delle decisioni del Comitato Esecutivo Nazionale;
- c) coordinare l'attività della Federazione in generale e della Segreteria Nazionale in particolare.

Il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione ed è il Direttore del periodico ufficiale "Il Lavoratore Elettrico".

ART. 37 - Compiti Segretari Nazionali

I compiti dei Segretari Nazionali sono attribuiti collegialmente dalla Segreteria Nazionale, secondo i principi di cui al precedente art. 34.

COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

ART. 38 - Composizione, elezione, presidente, sostituzioni, incompatibilità

(Vedi articoli 10, 11, 12 e 23 del Regolamento)

Il Collegio dei Sindaci è composto da n. 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso Nazionale; essi non sono revocabili durante il periodo del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali membri supplenti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di membro supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Allorquando la vacanza riguardi il presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti alla Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle Strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederali.

ART. 39 - Compiti e attribuzioni

(Vedi articolo 49 del Regolamento)

È compito del Collegio dei Sindaci, in coerenza con le norme del presente Statuto, del Relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti:

- a) accertare, con la frequenza che riterrà opportuna, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e delle periodiche situazioni

finanziarie alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

b) accertare, almeno ogni semestre, la consistenza di cassa e lo stato del patrimonio sociale.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Degli accertamenti eseguiti va redatto verbale in apposito libro.

ART. 40 - Verbalizzazioni, deliberazioni

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto nel libro di cui sopra e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci devono essere prese a maggioranza. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 41 - Autonomia, responsabilità

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

I Sindaci devono adempiere ai loro doveri con diligenza e a norma degli articoli del presente statuto e relativo regolamento.

Essi sono responsabili, nei confronti del Consiglio Generale, della verità delle attestazioni e devono mantenere scrupolosamente il segreto su fatti e su documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

ART. 42 - Partecipazione Consiglio Generale e relazioni

(Vedi articolo 17 del Regolamento)

I Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo.

Il Collegio dei Sindaci, a mezzo del suo Presidente, riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo Nazionale sia al Consiglio Generale.

Esso presenta inoltre una relazione al Congresso Nazionale.

ART. 43 - Destituzione

La destituzione da Sindaco non può essere pronunciata che per giustificati, documentabili gravi motivi. Competente in merito è il Collegio dei Probiviri.

LA MAGISTRATURA INTERNA

ART. 44 Autonomia, compiti, lodi, ratifica legittimità

(Vedi articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50 e 51 del Regolamento)

L'esercizio della magistratura interna è affidato al Collegio dei Probiviri, organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A

tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso ha il compito di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci, tra i soci e gli Organismi ai vari livelli e tra gli Organismi stessi, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado da parte del Collegio confederale dei Probiviri comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata,

I lodi del Collegio dei Probiviri devono essere motivati. Essi hanno immediato valore esecutivo per le Strutture ed i soci cui si riferiscono ed il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle Parti.

Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni,

la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

ART. 45 - Composizione, elezione, Presidente, vacanza, incompatibilità

(Vedi articoli 10, 11, 12 e 23 del Regolamento)

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, eletti dal Congresso Nazionale e non revocabili durante il periodo del mandato congressuale.

Possono essere candidati i soci che non siano mai incorsi in sanzioni disciplinari.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il presidente del Collegio scegliendolo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Allorquando non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio il Consiglio Generale ha facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa.

Durante la vacanza del Presidente il Collegio sospende la propria attività. Non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I Probiviri non possono far parte di Organi deliberanti od esecutivi della Federazione a qualunque livello.

ART. 46 - Sanzioni disciplinari

Il Collegio dei Probiviri può comminare le sanzioni di natura disciplinare indicate nel precedente art. 13.

ART. 47 - Obbligo denuncia, omissione denuncia

(Vedi articolo 37 del Regolamento)

Le Segreterie che, nell'ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora l'intervento risulti inefficace, hanno l'obbligo di denuncia al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

GESTIONE STRAORDINARIA

ART. 48 - Commissariamento, esecutività, ratifica

(Vedi articoli 29, 50 e 51 del Regolamento)

Nel caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto o di mancato rispetto di decisioni degli Organi Nazionali da parte di quelli Regionali/Interregionali o di Presidio territoriale, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo Nazionale può, con provvedimento motivato - su adeguata istruttoria e contestazioni disposte dalla Segreteria Nazionale e portate a conoscenza del Comitato stesso - disporre, a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti, lo scioglimento dell'Organo periferico inadempiente e la nomina di un Commissario.

Analogo provvedimento motivato può essere adottato, con identica procedura, dal Comitato Esecutivo Nazionale nei confronti degli organi periferici nel caso in cui non sia possibile promuoverne diversamente l'efficienza.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi ed il Commissario assume contestualmente la rappresentatività della Federazione nei confronti dei soci, delle strutture confederali e dei terzi.

Essi vanno contemporaneamente trasmessi al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale deve provvedere, entro

il termine perentorio di quindici giorni, alla ratifica di legittimità del provvedimento stesso.

La mancata pronuncia entro detto termine equivale a ratifica.

ART. 49 - Commissariamento "ad acta"

(Vedi articolo 50 del Regolamento)

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 48 può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli Organi.

ART. 50 - Termini ricorso e pronuncia

(Vedi articoli 50 e 51 del Regolamento)

Rispetto ai provvedimenti di cui ai precedenti artt. 48 e 49 è ammesso il ricorso nel termine perentorio di 15 giorni al Collegio confederale dei probiviri per la verifica di legittimità.

La mancata pronuncia nei 15 giorni successivi alla presentazione del ricorso equivale a ratifica.

ART. 51 - Reggenza

Allorché un Organismo Regionale/Interregionale risulti carente nella sua massima dirigenza o l'Organismo stesso ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sua sostituzione secondo le procedure statutarie, lo stesso può chiedere alla Segreteria

Nazionale la nomina di un reggente che può essere estraneo all'Organismo e anche alla categoria.

La reggenza cessa al Congresso ordinario o può cessare precedentemente allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere la dirigenza secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Segreteria Nazionale.

CAPITOLO V

ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 52 - Assetto periferico, competenza adeguamento strutture

(Vedi articoli 38 e 43 del Regolamento)

La Federazione, tenendo presenti le linee generali della Confederazione, adeguerà il proprio assetto organizzativo in funzione delle esigenze operative. Le modifiche diverranno operative dopo l'approvazione del Consiglio Generale della Federazione.

Il territorio è suddiviso in strutture Regionali/Interregionali, all'interno delle quali sono individuate le Sezioni Aziendali Sindacali. Le strutture Regionali con un numero di iscritti superiori a 800 e le strutture Interregionali possono al proprio interno istituire un'articolazione per Presidi.

Competente ad adeguare le strutture di cui sopra in funzione di esigenze organizzative e di rapporto con le

controparti che dovessero verificarsi tra due Congressi,
è il Consiglio Generale.

ORGANI PERIFERICI. ORGANIZZAZIONE REGIONALE

ART. 53 - Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale, Segreteria Regionale, Comitato Esecutivo Regionale, Collegio Revisori Conti

(Vedi articoli 38, 39 e 40 del Regolamento)

La Regione e le Regioni accorpate hanno un Consiglio Direttivo eletto dal Congresso Regionale/Interregionale. Fanno parte del Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale, i membri eletti e quali membri di diritto, i Referenti CISL di UST o di AST (nelle USR CISL regionalizzate) e, ove presenti, i Segretari di Presidio nonché i Segretari delle SAS ricadenti nella Regione. Il numero dei componenti di diritto deve essere inferiore di almeno un'unità rispetto a quello dei componenti eletti.

La Segreteria Regionale/Interregionale è composta:

- dal Segretario Generale;
- dal Segretario Generale Aggiunto, se presente,
- dai Segretari,

eletti dal Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

La composizione numerica della Segreteria Regionale/Interregionale è definita dal Regolamento di

attuazione dello Statuto. Qualora la Segreteria sia composta da cinque componenti, potrà essere prevista l'elezione del Segretario Generale Aggiunto.

La Segreteria Regionale/Interregionale, nella sua prima riunione, provvederà alla distribuzione dei vari incarichi di attività specifica.

La Regione e le Regioni accorpate hanno inoltre:

- un Comitato Esecutivo composto:
 - a. dai componenti la Segreteria Regionale/Interregionale;
 - b. dai membri eletti dal Consiglio Generale al suo interno;
 - c. dalla Responsabile del Coordinamento regionale Donne nominata dal Consiglio Regionale (una per Regione in caso di Consigli Interregionali);
 - d. dal Responsabile del coordinamento giovani con voto consultivo nominato dal Consiglio Regionale;
- un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletto dal Congresso Regionale/Interregionale, con competenza su tutte le Strutture della Regione o delle Regioni accorpate.

I Revisori dei Conti non possono far parte di organi deliberanti di Strutture all'interno della Regione o delle Regioni accorpate. È inoltre incompatibile la

carica di Revisore dei Conti con quella di Sindaco o di Revisore dei Conti di un altro organismo

ART. 54 - Compiti Consiglio Direttivo

Regionale/Interregionale

(Vedi articolo 44 del Regolamento)

Il Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale ha il compito di deliberare in ordine all'attività sindacale, organizzativa e formativa nel territorio di propria competenza, sulla base delle linee programmatiche della Federazione e delle decisioni degli Organismi deliberanti ed esecutivi nazionali.

In particolare, esso provvede a:

- a) eleggere il Segretario Generale regionale/interregionale, i Segretari regionali/interregionali e i componenti del Comitato Esecutivo regionale/interregionale;
- b) deliberare sulla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto, provvedendo alla sua elezione;
- c) convocare il Congresso Regionale/Interregionale alle previste scadenze;
- d) esaminare e approvare lo schema della relazione morale ed il bilancio che la Segreteria Regionale/Interregionale sottoporrà al Congresso;
- e) pronunciare gli eventuali provvedimenti di decadenza dei soci per morosità;

- f) su proposta della Segreteria Regionale/Interregionale e per particolari esigenze, cooptare nel Consiglio, a parità di diritto, elementi di provata capacità e competenza in numero non superiore a quelli previsti dall'art. 44, del Regolamento di attuazione dello Statuto;
- g) deliberare, a maggioranza di 3/4 dei presenti alla riunione e sentito il parere della Segreteria Nazionale, in ordine a dichiarazioni di agitazione o a proclamazioni di sciopero a livello regionale/interregionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 67 di cui va data informazione al corrispondente organismo confederale regionale;
- h) nominare, su proposta della Segreteria Regionale/Interregionale, la responsabile del Coordinamento Regionale Donne che entra a far parte di diritto del Consiglio stesso, qualora non ne sia già componente.
- i) nominare, su proposta della Segreteria Regionale/Interregionale, il responsabile Giovani che entra a far parte di diritto del Consiglio stesso, qualora non ne sia già componente;
- j) ove consentito, delibera in merito all'istituzione dei Presidi così come previsto dal precedente art. 52.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale dovranno avere frequenza almeno quadrimestrale.

Le strutture Regionali/Interregionali in assenza dei Presidi assumono anche i compiti previsti dall'art.61 del presente Statuto, tranne specifiche deleghe che di volta in volta le stesse strutture regionali potranno assegnare alle SAS.

ART. 55 - Compiti Comitato Esecutivo

Regionale/Interregionale

(Vedi articoli 45, 46 e 47 del Regolamento)

Il Comitato Esecutivo Regionale/Interregionale ha il compito di:

- a. provvedere all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale;
- b. disporre in ordine alla composizione delle liste FLAEI per le consultazioni elettorali ai livelli regionali/interregionali.
- c. designare i rappresentanti dell'Organizzazione a livello regionale/interregionale in Enti, Organismi o Commissioni ove è prevista per legge, per regolamento o per accordo la rappresentanza sindacale, tenendo conto delle opportune esigenze rappresentative nelle varie istanze territoriali;

- d. esaminare e approvare la situazione finanziaria nonché il bilancio preventivo e consuntivo della regione o delle regioni accorpate;
- e. stabilire eventuali rimborsi spese ai responsabili sindacali componenti gli Organismi Regionali/Interregionali.

Le riunioni del Comitato Esecutivo Regionale/Interregionale dovranno avere frequenza almeno bimestrale.

ART. 56 - Compiti Segreteria Regionale/Interregionale

(Vedi articolo 44 del Regolamento)

La Segreteria Regionale/Interregionale, in armonia con le direttive della Federazione, ha il compito di:

- a) attuare le deliberazioni dell'Organismo regionale/interregionale e, per quanto di competenza, degli Organismi superiori;
- b) promuovere l'azione sindacale ed organizzativa nel territorio di propria competenza;
- c) spronare, fiancheggiare, assistere, integrare l'azione dei Presidi Territoriali ove presenti e/o delle SAS, al fine di realizzare un armonico e coordinato sviluppo della Federazione;
- d) svolgere attività sindacale, comporre vertenze e stipulare accordi a valere per il territorio regionale/interregionale;
- e) dirigere e controllare eventuali agitazioni;

- f) presentare le liste dei candidati per le elezioni - a livello regionale/interregionale - degli Organismi contrattuali rappresentativi dei lavoratori;
- g) predisporre la relazione morale ed il bilancio finanziario della regione o delle regioni accorpate per il Congresso;
- h) predisporre, periodicamente, la situazione finanziaria della Regione o delle regioni accorpate per il Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale;
- i) proporre al Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale la cooptazione nel Consiglio, per particolari esigenze, di elementi di provata capacità e competenza in numero non superiore a quelli previsti dall'art. 44 del Regolamento di attuazione dello Statuto;
- j) disporre - in via straordinaria - la convocazione dei Presidi Territoriali in caso di ripetute inadempienze statutarie da parte degli stessi;
- k) proporre alla Segreteria Nazionale eventuali modifiche dello Statuto della Federazione;
- l) proporre al Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale il nominativo della donna da nominare responsabile del Coordinamento Regionale/Interregionale Donne.

I componenti la Segreteria Regionale/Interregionale hanno il diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi inferiori con diritto di parola, ma non di voto.

Le riunioni della Segreteria regionale/interregionale dovranno avere frequenza almeno mensile.

Le strutture Regionali/Interregionali uniche assumono anche i compiti del Responsabile di Presidio, previsti dall'articolo 58 dello Statuto, tranne specifiche deleghe che di volta in volta le stesse riterranno di assegnare alle SAS.

ART. 57 - Compiti Revisori dei Conti

Regionali/Interregionali

(Vedi articolo 49 del Regolamento)

È compito dei "Revisori dei Conti", per tutte le Strutture della Regione o delle regioni accorpate:

- a) accertare, con la frequenza che riterranno opportuna, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e delle periodiche situazioni finanziarie alle risultanze delle scritture contabili;
- b) accertare, almeno ogni semestre, la consistenza di cassa e lo stato patrimoniale.

Essi riferiranno annualmente al Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale sulla propria specifica

attività, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo.

Presenteranno inoltre una relazione al Congresso Regionale/Interregionale.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE. SEZIONE AZIENDALE

SINDACALE, SAS

ART. 58 - Comitato Direttivo, composizione, Segretario

La SAS ha un Comitato Direttivo che viene eletto da tutti gli iscritti della Sezione ogni due anni.

I componenti del Comitato Direttivo non possono essere in numero inferiore a tre.

Il Comitato Direttivo della SAS procede, nella sua prima riunione, alla nomina del Segretario SAS distribuendo poi fra i propri componenti gli altri incarichi.

Il Segretario SAS è componente di diritto dell'Assemblea di Presidio (laddove presente) e del Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale.

Il numero delle SAS individuate nella regione deve essere coerente con quanto stabilito dal successivo art. 55 e con il numero dei componenti del Direttivo Regionale stabilito dall'Art. 39 del Regolamento di attuazione.

ART. 59 - Compiti Comitato Direttivo

Compiti del Comitato Direttivo della SAS sono:

- a) incrementare le adesioni dei lavoratori curando il tesseramento e la riscossione di eventuali contributi;
- b) sviluppare la sindacalizzazione della Sezione con opportune azioni verso i lavoratori e gli associati;
- c) individuare le aspirazioni dei lavoratori così che, dal loro coordinamento, l'azione sindacale della FLAEI mantenga la sua aderenza alle aspirazioni di base;
- d) attuare nell'ambito della Sezione tutte le disposizioni emanate dal Segretario Responsabile di Presidio/Coordinamento (laddove presente) e/o dalla Segreteria regionale.

Le riunioni del Comitato Direttivo delle SAS dovranno avere frequenza almeno trimestrale.

I PRESIDI

ART. 60 -Assemblea di Presidio, Segretario Responsabile di Presidio

(Vedi articolo 42 del Regolamento)

L'Assemblea di Presidio rappresenta un'articolazione della struttura regionale. Essa è costituita dai componenti delle SAS ricadenti in quel territorio.

L'Assemblea di Presidio elegge al proprio interno il Segretario Responsabile di Presidio.

ART. 61 - Compiti dell'Assemblea di Presidio

(Vedi articolo 42 del Regolamento)

L'Assemblea di Presidio ha il compito di:

- a. deliberare in ordine all'attività sindacale ed organizzativa del territorio di competenza sulla base delle linee programmatiche della Struttura e delle decisioni degli Organi deliberanti ai superiori livelli;
- b. individuare le aspirazioni dei lavoratori, esaminarle, vagliarle e trarne deliberazioni da sottoporre agli Organismi superiori;
- c. interessarsi delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori anche in Organismi la cui costituzione e funzionamento derivino da leggi e da realtà in cui il Sindacato non sia esplicitamente citato o presente, ma l'attività dei quali possa avere significato od interesse per i lavoratori in quanto tali;
- d. sviluppare la sindacalizzazione dell'ambiente di lavoro e degli iscritti promuovendo assemblee, convegni, incontri su argomenti di generale o specifico interesse per i lavoratori della singola azienda o della categoria in generale;
- e. coordinare l'attività degli iscritti FLAEI negli organismi di rappresentanza unitaria, orientandone le iniziative e le azioni;

- f. nominare, su proposta del Segretario Responsabile di Presidio, la Responsabile del Coordinamento Donne di presidio, che entra a far parte di diritto dell'Assemblea stessa, qualora non ne sia già componente;
- g. provvede a sopperire ai compiti riservati alle SAS qualora queste fossero impossibilitate ad operare.

ART. 62 - Compiti del Segretario Responsabile di Presidio

- Il Segretario Responsabile di Presidio ha il compito di:
- a. attuare le deliberazioni dell'Assemblea di Presidio e, per quanto di competenza, degli Organismi superiori;
 - b. coordinare ed assistere l'attività dei Comitati Direttivi SAS e degli iscritti FLAEI negli organismi di rappresentanza unitaria;
 - c. agire per la realizzazione delle aspirazioni degli associati in collaborazione con la Segreteria Regionale/Interregionale;
 - d. emanare tutte le disposizioni necessarie per lo sviluppo della FLAEI nell'ambito del proprio territorio;
 - e. presentare le liste dei candidati alle elezioni di organismi contrattuali rappresentativi dei lavoratori

- per le consultazioni elettorali ai livelli di propria competenza;
- f. proporre all'Assemblea il nominativo della donna da nominare responsabile del Coordinamento di presidio Donne ed eventuali componenti il coordinamento di Presidio;
- g. rappresentare la federazione nei pari ambiti territoriali della CISL.

CAPITOLO VI

I CONGRESSI PERIFERICI

ART. 63 - Assemblea Congressuali nei luoghi di lavoro

Le Assemblee congressuali nei luoghi di lavoro, costituiscono la prima istanza congressuale, si effettuano su convocazione dei Consigli Direttivi Regionali competenti.

Le Assemblee congressuali nei luoghi di lavoro eleggono i delegati al Congresso Regionale/Interregionale.

ART. 64 - Congressi Regionali/Interregionali: convocazione ordinaria e straordinaria, compiti e attribuzioni

(Vedi articolo 26 del Regolamento)

Il Congresso Regionale/Interregionale ordinario è convocato con le stesse norme in atto per la convocazione del Congresso Nazionale, salvo il preavviso di convocazione che è ridotto ad un mese.

Esso deve svolgersi prima del Congresso Nazionale di categoria e di quello della USR-CISL o USI-CISL di appartenenza.

La convocazione straordinaria del Congresso Regionale/Interregionale può essere chiesta da almeno 3/4 dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale.

La convocazione straordinaria del Congresso regionale/interregionale può anche essere fatta dalla Segreteria Nazionale - sentito il Comitato Esecutivo Nazionale - allorché il Consiglio Direttivo si rivelasse non in grado di svolgere i propri compiti.

Il Congresso Regionale/Interregionale, oltre all'elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo Regionale/Interregionale e del Collegio dei Revisori dei Conti, provvederà alla elezione dei delegati al Congresso Nazionale di Categoria, e a quello della USR-CISL o USI-CISL di appartenenza.

CAPITOLO VII

AZIONI DI LOTTA

ART. 65 - Livello SAS

Il Comitato Direttivo della SAS non può fare dichiarazioni di agitazione ed ordinare manifestazioni di sciopero.

Qualora ciò si rendesse necessario in una Sezione le dichiarazioni di agitazione o proclamazioni di sciopero dovranno essere decise dal Consiglio direttivo regionale/interregionale unico a maggioranza di 3/4 dei presenti alla riunione, sentito il preventivo parere della Segreteria Regionale/Interregionale e dandone tempestiva segnalazione alla Segreteria Nazionale.

ART. 66 - Livello Regionale/Interregionale

Dichiarazioni di agitazione o proclamazioni di sciopero a livello Regionale/Interregionale dovranno essere decise dal Consiglio direttivo Regionale/Interregionale a maggioranza di 3/4 dei presenti alla riunione, sentito il parere della Segreteria Nazionale e dandone informazione al corrispondente organismo confederale.

**ART. 67 - Livello Settori e/o Comparti merceologici
affiliati**

Dichiarazioni di agitazione o di sciopero nazionale delle organizzazioni di cui all'art. 2 dovranno essere deliberate dai rispettivi Organismi Direttivi Nazionali, sentito il parere della Segreteria Nazionale della Federazione.

ART. 68 - Livello Nazionale

Dichiarazioni di agitazione nazionale potranno essere fatte dalla Segreteria Nazionale, sentito il Comitato Esecutivo Nazionale.

Dichiarazioni nazionali di sciopero dovranno essere decise dal Comitato Esecutivo Nazionale a maggioranza di 3/4 dei partecipanti alla riunione.

Di tali dichiarazioni dovrà darsi informazione alla Segreteria Confederale.

CAPITOLO VIII

DISCIPLINA

ART. 69 - Organismi Regionali/Interregionali: associati e bilanci

(vedi articolo 49 del Regolamento)

I singoli Organismi Regionali/Interregionali devono, semestralmente, far conoscere i loro effettivi organizzati e presentare annualmente i loro bilanci consuntivi agli Organismi superiori.

ART. 70 - Richiamo e convocazione straordinaria da parte dell'Organo superiore

(vedi articolo 49 del Regolamento)

La mancata osservanza delle norme di cui al precedente articolo, comporta il richiamo dell'Organo superiore.

La ripetuta inosservanza delle norme relative alla frequenza di riunione degli Organismi periferici dà alla Segreteria regionale/Interregionale o a quella Nazionale la facoltà di convocare, straordinariamente, quegli organismi e, eccezionalmente, i rispettivi Congressi.

ART. 71 - Convocazione straordinaria da parte di

Consiglieri

L'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 66, 67, 68, 69, 70, dà diritto ad ogni Consigliere di chiedere l'immediata convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo.

CAPITOLO IX

PATRIMONIO

**ART. 72 - Costituzione, rendiconti, avanzi di gestione
e fondo comune**

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa e ovunque siano dislocati, al centro o in periferia (nella sede della Segreteria Nazionale o presso le Segreterie periferiche).

Per tutte le strutture vi è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

Finché dura la Federazione i singoli associati o gruppi di associati o i Sindacati ad essa aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza versati.

ART. 73 - Responsabilità Federazione

(Vedi articoli 48 e 49 del Regolamento)

La Federazione risponde davanti ai terzi e alla Autorità Giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale, congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

ART. 74 - Attività di assistenza e verifica bilanci

(Vedi articoli 48 e 49 del Regolamento)

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Segreteria nazionale nei confronti delle strutture regionali/interregionali o di loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità. La Segreteria nazionale ha facoltà di verifica dei bilanci delle strutture regionali/interregionali.

ART. 75 - Facoltà della Federazione

La Federazione può costituire Enti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

CAPITOLO X

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

ART. 76 - Procedure modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso nazionale:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% + 1 delegati;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;
- c) dai Consigli Direttivi Regionali/Interregionali;
- d) su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti;
- e) dalle Organizzazioni di cui all'art. 2.

Il Consiglio Generale nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dai Consigli Direttivi regionali/interregionali, nonché dalle Organizzazioni di cui all'art. 2.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione entro 2 mesi dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

ART. 77 - Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso Nazionale delibererà la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità

analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ART. 78 - Delibera e procedure modifiche del

Regolamento

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza dal Congresso Nazionale; può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale, regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

STATUTO CONFEDERALE

ART. 79 - Norme di rinvio, adeguamento Statuto

Federazione

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto Confederale

Allo stesso dovranno essere adeguate, nella prima sessione del Consiglio Generale convocato dopo la celebrazione del Congresso Confederale, eventuali norme del presente Statuto risultanti in contrasto, nonché gli eventuali trasferimenti di norme a regolamento di attuazione.